

**Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari**

**Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti**

**Osservazioni alla Bozza del
documento posto in
consultazione dalla Banca
d'Italia**

6 settembre 2013



Premessa

Nel ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sulla bozza di "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", Assofin esprime apprezzamento per gli interventi di semplificazione proposti in tale documento, volti sia a rendere l'informativa più chiara e comprensibile, sia a ridurre i costi amministrativi.

Nel riportare di seguito alcune osservazioni nonché proposte di modifica del testo delle Disposizioni poste in pubblica consultazione (da ora anche: Disposizioni), che si ritengono di significativo rilievo per gli intermediari bancari e finanziari rappresentati, preme evidenziare la necessità che siano resi quanto più possibile chiari gli ambiti applicativi delle disposizioni e i contenuti.

Le Disposizioni di trasparenza risentono infatti, in generale, della complessità del quadro normativo vigente sottoposto in questi anni a numerose e continue revisioni non solo dovute al recepimento delle normative comunitarie ma a mutamenti del quadro normativo nazionale che hanno inciso profondamente sul Testo Unico Bancario.

Si precisa, inoltre, che i contenuti del presente documento sono in parte corrispondenti a quelli proposti da ABI, con la quale è intercorso uno scambio di opinioni sul tema.

Pur condividendo tutti i contenuti del Position Paper di ABI, si è ritenuto opportuno limitare le nostre osservazioni ai temi di diretta competenza di Assofin.

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Par.3) – Definizioni

Nel paragrafo in oggetto si definisce annuncio pubblicitario: "tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono volontariamente per rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela, salvo quanto previsto dalla sez. VII, paragrafo 4".

Al riguardo si chiede di:

- confermare che il richiamo effettuato alla sez. VII, paragrafo 4, è funzionale a mantenere ferma la disciplina peculiare del credito ai consumatori che esclude che negli annunci pubblicitari vi rientri il



documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3, anche nel caso in cui questo documento contenga le condizioni offerte alla generalità della clientela in quanto esse non sono personalizzabili;

- inserire dopo le parole "non personalizzata" le parole "con finalità promozionale"; ciò in quanto l'attuale formulazione specifica la natura promozionale solo con riferimento al messaggio e non con riferimento alla documentazione non personalizzata che potrebbe quindi generare confusione con altre forme di comunicazione.

Par. 5) - Abrogazioni

A) In detto paragrafo sono indicate esclusivamente le disposizioni che sono abrogate a seguito dell'entrata in vigore dell'aggiornamento in parola.

Non è invece previsto, a differenza di quanto indicato nella versione oggi vigente, né la data di entrata in vigore di tali nuove Disposizioni né i termini entro i quali gli intermediari devono adeguarsi alle stesse.

Si ritiene necessario anzitutto prevedere, al pari di quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni, una data di entrata in vigore delle stesse (la versione ora vigente prevede quella di quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Considerato che le Disposizioni recano nuovi adempimenti e specifiche nuove Sezioni (Sezione VII-bis) occorre inoltre prevedere congrui termini di adeguamento in funzione della diversità degli adempimenti innovativi cui sono tenuti gli intermediari.

B) Sovente le clausole contrattuali riportano obblighi previsti dalle Disposizioni in argomento; atteso che il nuovo testo delle Disposizioni non prevede più alcuni obblighi dapprima contemplati (come, ad esempio, quello relativo all'invio del Documento di Sintesi in assenza di variazione delle condizioni economiche) si chiede conferma della possibilità di eliminare detti adempimenti dal contratto, facendo ricorso all'art. 118 TUB, indicando quale giustificato motivo la modifica intervenuta nelle Disposizioni.

Sezione II – Pubblicità ed informazione precontrattuale

Par. 1) - Premessa

In tale paragrafo viene estesa l'applicazione delle Disposizioni della sezione anche all'**emissione e gestione di mezzi di pagamento** che non costituiscono "servizi di pagamento" ai sensi della Sezione VI.



La previsione appare di difficile comprensione.

Infatti, per la sua ampiezza, sembrerebbe rientrarvi anche l'emissione e gestione di strumenti di per sé non solo esclusi dall'ambito di applicazione della PSD, ma non soggetti ad alcuna riserva di attività (quali gli strumenti privativi).

Tuttavia, soltanto le banche e gli intermediari finanziari sarebbero tenuti ad adempiere agli obblighi di informativa precontrattuale con riferimento a tali strumenti, dato che la Sezione II si applica soltanto a tali soggetti (cfr. Sezione I, par. 4).

Pertanto, gli obblighi di trasparenza varierebbero notevolmente a seconda di chi sia il soggetto che emette lo strumento privativo: un soggetto non vigilato (non tenuto a osservare alcuna norma); un IP o un IMEL (tenuto soltanto all'osservanza della sezione VI delle Disposizioni – cfr. Sezione I, par. 4 – e, quindi, nel caso di specie, non tenuto ad osservare alcuna norma); oppure una banca o un intermediario finanziario (tenuto comunque a osservare le disposizioni di cui alla Sezione II).

Tale conclusione sembra irragionevole e iniqua.

Infatti, con riferimento allo stesso strumento di pagamento, si avrebbero obblighi a carico dell'emittente notevolmente diversi, soltanto in funzione della natura dello stesso. Pare superfluo sottolineare che la previsione, così interpretata, avrebbe gravi effetti distorsivi, ponendo costi di *compliance* soltanto su banche e intermediari finanziari.

Sembrerebbe, invece, più corretto leggere la previsione nel senso che l'osservanza delle Disposizioni sia imposta soltanto con riferimento a strumenti di pagamento la cui emissione e gestione sia comunque riservata a soggetti vigilati pur non integrando "*servizi di pagamento*" ai sensi della Sezione VI (ad esempio, assegni circolari e *traveler's cheque*). Soltanto così, infatti, la diversità di disciplina recupererebbe una giustificazione e si eliminerebbero gli effetti distorsivi evidenziati.

Pertanto, si chiede di voler:

a. eliminare il riferimento alla "*emissione e gestione di mezzi di pagamento*";

oppure

b. chiarire che esso si riferisce esclusivamente a strumenti di pagamento la cui emissione e gestione è comunque riservata a soggetti vigilati (anche non integrando servizi di pagamento ai sensi della Sezione VI).



Par. 2) - Guide pratiche

In detto paragrafo viene stabilito che gli intermediari mettono a disposizione della clientela appositi documenti, cioè le Guide, che sono stampate in conformità dei modelli pubblicati sul sito della Banca d'Italia. Nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti perseguita da codesta Autorità si chiede di precisare che tali Guide possano essere rese disponibili alla clientela anche mediante appositi strumenti ("totem") che provvedano, a semplice richiesta del cliente con pressione di un tasto, alla stampa del documento in parola.

Ciò consentirebbe inoltre un rilevante abbattimento degli oneri conseguenti alla stampa ed alla conservazione delle Guide, evitando l'allocatione presso gli sportelli bancari di scorte - necessariamente adeguate in funzione della doverosità di far fronte alle richieste (anche imprevedibili) della clientela - di tali documenti, oltre che un aggiornamento costante e tempestivo delle stesse in funzione delle modifiche apportate al relativo testo da parte dell'Autorità, mediante procedure informatiche gestite a livello accentrato dagli intermediari.

Par. 3) - Foglio Informativo e foglio comparativo sui mutui

In detto paragrafo viene stabilito che "Per i contratti diversi dal conto corrente offerto ai consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori se essi sono disciplinati dal presente provvedimento".

Al riguardo, nell'ottica di una maggiore semplificazione degli adempimenti perseguita da codesta Autorità si suggerisce che, in analogia a quanto ipotizzato relativamente ai fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori, anche per tali contratti sia lasciata la possibilità a scelta degli intermediari di riportare le condizioni relative ai servizi accessori in fogli informativi separati.

Par. 4) - Offerta fuori sede

In tale paragrafo è previsto che il soggetto che procede all'offerta "deve consegnare al cliente (...) il foglio informativo e se prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2". Poiché la consegna della Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie costituisce requisito "trasversale" a tutti i servizi bancari, si chiede di precisare se sia obbligatorio consegnare sempre detta guida.

Sezione III – Contratti

Par. 4) - Conto di base



In materia di conto di base, le Disposizioni prevedono che:

- al "conto di base si applicano tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni".

Il rinvio all'applicazione della normativa propria delle "operazioni e servizi bancari" non sembra poter essere inteso come derogativo della normativa primaria, che allo stato consente di proporre il conto di base sia nella forma del conto corrente, al quale si applicherà quindi la normativa di trasparenza propria di tale strumento, ivi compresa la disciplina sulle comunicazioni alla clientela di cui all'art. 119 TUB, sia nella forma del conto di pagamento, al quale l'art. 119 non è applicabile. È opportuno che tali aspetti trovino un esplicito chiarimento, anche per le connesse ricadute di tipo fiscale, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo¹.

Sezione IV – Comunicazioni alla clientela

Par. 1) - Premessa

Nell'ambito delle disposizioni in merito alla cessione dei rapporti giuridici è previsto che: "in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento)."

Al riguardo, l'introduzione dell'obbligo per il "cessionario" di avvisare in via preventiva (ben 60 giorni prima) i clienti interessati dalla futura cessione risulta eccessivamente onerosa. Tale previsione infatti imporrebbe alla banca cedente di attivare l'operazione di comunicazione delle informazioni relative ai clienti ceduti in un arco temporale ancor maggiore per consentire al "cessionario" di adempiere alle disposizioni in esame nei 60 giorni previsti, facendo venir meno uno dei vantaggi delle modalità previste dallo stesso articolo 58 TUB (possibilità di dare pubblicità della cessione in via cumulativa attraverso la pubblicazione in G.U., rimandando alla prima occasione utile la comunicazione a domicilio dei clienti ceduti). Si richiamano due ulteriori importanti punti di attenzione/criticità che possono manifestarsi prima del perfezionamento della cessione:

- i) la difficoltà da parte del cessionario di ottenere l'anagrafica di tutti i clienti del cedente in un così ampio anticipo;

¹ L'applicabilità dell'art. 119 TUB costruisce il presupposto per l'applicazione agli estratti conto della normativa dell'imposta di bollo "sostitutiva" di cui alla normativa richiamata alla precedente nota 1.



- ii) la legittimità da parte del cessionario a comunicare ai clienti del cedente l'operazione, essendo un soggetto con cui i clienti non hanno un rapporto formalizzato.

Ciò peraltro senza alcun evidente vantaggio per il cliente, considerato che la cessione non determina in alcun modo una modifica delle condizioni contrattuali previste per il cliente nei rapporti con la banca cessionaria.

Tale aspetto è ancor più evidente nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999.

Infatti, per le cessioni in blocco perfezionate nell'ambito di un'operazione di securitisation risulterebbe particolarmente complicato rispettare l'obbligo di comunicazione con così largo anticipo, prima della effettiva cessione degli asset alla SPV.

Si propone pertanto di mantenere ferma la formulazione attualmente vigente.

Sempre in tema di operazioni di cartolarizzazione occorre inoltre un chiarimento, visto che la nuova formulazione individua **il cessionario** quale responsabile della comunicazione al cliente, mentre nel capoverso precedente della medesima "Premessa" è stabilito che *"in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere **il cedente**, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione."*

Da ultimo, non è chiaro se quanto previsto per le operazioni di securitisation possa essere esteso anche alle operazioni di emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Par. 2) – Variazioni contrattuali

Viene introdotta la seguente previsione:

Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;



- il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario."

Si chiede di chiarire se, nel caso in cui venisse confermata la previsione relativa all'eliminazione dell'obbligo di invio/consegna del documento di sintesi annuale in assenza di variazione delle condizioni economiche, tale esimente sia applicabile anche alle variazioni delle condizioni economiche che non dipendono direttamente dall'intermediario ma che derivano dalla modifica delle disposizioni normative (es. variazione imposta di bollo) o dalla variazione dei tassi d'interesse derivanti da parametri non influenzabili dall'intermediario (es. variazione dell'euribor, variazione tasso BCE).

In questo paragrafo non vi sono indicazioni espresse circa l'utilizzo di forme di comunicazione telematica per l'invio delle comunicazioni di variazione unilaterale. Ancorché l'ammissibilità di queste forme di comunicazione sembri scontata, sarebbe opportuno inserire un'espressa previsione in tal senso (anche per simmetria rispetto a quanto previsto per le comunicazioni periodiche).

Par. 3) - Comunicazioni periodiche alla clientela

Nel paragrafo 3.1, viene stabilito che "l'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica". Nella logica di favorire lo sviluppo delle potenzialità dei canali digitali di comunicazione si chiede di estendere tale previsione anche al caso in cui il cliente abbia adottato volontariamente il predetto indirizzo di posta elettronica. Si chiede, inoltre, di stabilire espressamente che nei rapporti in corso con i suddetti clienti è ammissibile adottare questa modalità anche in assenza di previsioni contrattuali in tal senso (e quindi senza necessità di un'apposita modifica unilaterale in tal senso).

Sezione VI – Servizi di pagamento

Par. 3) - Disposizioni di carattere generale

Nel paragrafo 3.2 è indicato che "i documenti previsti nella presente Sezione possono essere <messi a disposizione> o <consegnati> **in forma cartacea o – se la relazione** con il cliente ha luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza – anche attraverso altro supporto durevole".

Tale previsione modifica quanto stabilito nelle vigenti Disposizioni in base alle quali quando le "parti" convengono che le informazioni e i documenti ivi



previsti sono forniti mediante l'utilizzo di un supporto durevole diverso da quello cartaceo, queste informazioni e documenti **sono** messi a disposizione o consegnati attraverso tale supporto.

In sostanza le nuove Disposizioni impongono che le informazioni e i documenti in parola siano forniti in forma necessariamente "cartacea", mentre è possibile utilizzare un altro supporto durevole solo qualora la relazione del cliente abbia avuto luogo con tecniche di comunicazione a distanza. Da ciò deriva un diverso regime in funzione delle modalità di relazione intercorrenti tra banca e cliente, che penalizza il ricorso ai canali tradizionali (ad esempio, il caso in cui il cliente si reca allo sportello bancario, fenomeno ancora molto diffuso tra la clientela meno giovane).

Tale previsione risulta eccessivamente onerosa e contraria sia allo spirito e all'obiettivo di semplificazione dichiarato nella relazione al documento di consultazione. Peraltro, essa sembra porsi in contrasto con la PSD, la quale consente alle parti di concordare le modalità di trasmissione delle comunicazioni.

Si chiede pertanto di mantenere la formulazione attualmente prevista nelle vigenti Disposizioni, che garantisce ampia libertà tra le parti di decidere il supporto più utile e comodo da utilizzare per tale documentazione.

Sezione VII – Credito ai consumatori

Par. 2) - Definizioni

Nell'ambito della definizione di "servizio accessorio connesso al contratto di credito" (quale ad esempio la polizza assicurativa connessa ai finanziamenti), nel draft in esame viene specificato che il servizio è considerato comunque "obbligatorio" (con la conseguenza che i costi relativi devono essere computati nel TAEG del finanziamento connesso, a prescindere che il servizio stesso sia stato "volontariamente" richiesto dal cliente) qualora "il recesso dal contratto avente ad oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito".

La classificazione del servizio come "obbligatorio", come noto, rileva ai fini del calcolo del TAEG posto che i costi relativi ai servizi "obbligatori" devono essere computati nel TAEG del finanziamento connesso.

Al riguardo, nel prendere atto che le modifiche apportate sono volte a recepire quanto previsto dalle Guidelines della Commissione UE in materia (cfr. pag. 17 delle stesse), si chiede di chiarire a quali costi applicati nel caso di recesso si deve fare riferimento per classificare il servizio accessorio come "obbligatorio".



Occorre infatti notare che, se la proposta può essere ragionevole in caso di presenza nei contratti di specifiche commissioni/penali previste per l'estinzione anticipata/recesso dal servizio accessorio, la stessa previsione, applicata indistintamente, risulta eccessivamente penalizzante qualora si considerino anche i meri costi di copertura delle spese amministrative connesse al recesso.

Con specifico riferimento ai servizi assicurativi accessori, si fa presente che l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2013, nel disciplinare una diversa fattispecie (la restituzione del premio nell'ipotesi di estinzione anticipata o di trasferimento di un mutuo o di un finanziamento a cui sia connesso un contratto di assicurazione), sancendo l'obbligo di restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del contratto di finanziamento, precisa la possibilità che dall'importo da restituire al cliente vengano trattenute *"le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa"*, chiarendo inoltre che *"tali spese non devono essere tali da costituire ...(omissis...)...un onere ingiustificato in caso di rimborso"*.

Si chiede, pertanto:

- con specifico riferimento ai servizi assicurativi accessori, di chiarire che, nel caso di recesso dal servizio, il recupero delle spese amministrative effettivamente sostenute, alle condizioni ed entro i limiti specificati nel richiamato Regolamento ISVAP, non rilevi ai fini della classificazione dello stesso come "obbligatorio";
- più in generale, di chiarire che l'esistenza di recuperi spese amministrative legate al servizio accessorio e non incidenti sulle condizioni economiche originariamente applicate al prestito non rilevi ai fini della classificazione del servizio accessorio come obbligatorio.

Si chiede, infine, di modificare la previsione in commento eliminandone l'ultima parte, come segue:

Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente ad oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi e qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (4).

Essa risulta infatti troppo generica e, per questa ragione, è destinata a dare adito a fraintendimenti: in particolare, nell'ipotesi (frequente) che il servizio accessorio facoltativo venga anch'esso finanziato e, quindi, il relativo costo sia incluso nell'importo totale del credito, il recesso dallo stesso servizio accessorio comporterebbe inevitabilmente un innalzamento del TAEG (oltre a determinare una variazione dell'importo della rata o della durata del finanziamento) e quindi una modifica, in senso peggiorativo, delle condizioni



del contratto di credito che, alla luce della genericità dell'espressione ricordata, potrebbe erroneamente far ritenere il servizio accessorio obbligatorio.

Quanto, alla definizione di "sconfinamento" si chiede di chiarire se il saldo rispetto al quale calcolare l'eccedenza dei fondi utilizzati dal consumatore debba essere considerato il saldo "disponibile" - cioè la somma sul conto disponibile al cliente tenuto conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto, di compera/vendita di titoli, di importi prenotati (evidenze) ma non ancora contabilizzati e di fidi o di presentazioni su fidi concessi - o il saldo "liquido" (cioè il saldo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni che hanno valuta matura ad una certa data).

Par. 4.1) - Pubblicità

Il paragrafo 4.1 dispone che le informazioni obbligatorie *"sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa ed evidenziata, rispetto alle altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi;"*.

Considerata la rilevanza e l'eshaustività delle categorie riportate, si chiede di chiarire, se necessario ricorrendo ad esempi, quali siano le eventuali ulteriori informazioni *"relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi"* rispetto alle quali quelle obbligatorie devono avere forma evidenziata.

Par. 4.2.4) - Tasso annuo effettivo globale

Al paragrafo 4.2.4, in tema di Tasso annuo effettivo globale, si osserva che sono state introdotte, nel terzo periodo, le seguenti previsioni:

- "Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza (vale a dire, del fatto che il TAEG include i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte) e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso"
- "Nella fase precontrattuale, il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli".

Con riguardo alla prima previsione, si rileva che essa non precisa le modalità con cui "il finanziatore tiene informato il consumatore" e il



momento in cui questo obbligo vada adempiuto; alla luce di ciò, la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che l'obbligo informativo sussista tutte le volte in cui il TAEG sia indicato o comunicato al cliente. Al riguardo si richiede di precisare cosa si intenda con il termine "informazioni ricavate per stima", l'ambito di applicazione e le modalità di adempimento di questo obbligo.

Nel definire questo aspetto, si raccomanda di tenere conto degli oneri operativi che deriverebbero a carico degli intermediari da una norma di portata eccessivamente ampia; considerato che nella disposizione successiva è precisato "nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi" parrebbe opportuno coordinare i due adempimenti, limitandoli entrambi alla fase precontrattuale.

Anche con riguardo alla seconda previsione, si richiede di chiarire le modalità con cui fornire al consumatore le informazioni di cui trattasi.

Sempre al paragrafo 4.2.4, nell'ultimo periodo, si stabilisce che "In questi casi, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 117-bis del T.U. e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR del 30 giugno 2012". Nella successiva nota 1) si chiarisce che "Qualora il conto sia a servizio esclusivo dell'apertura di credito, non possono essere applicate commissioni ulteriori rispetto alla commissione di messa a disposizione dei fondi, in base all'articolo 3, comma 2, n. i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644".

Si chiede di:

- confermare che la deroga in esame si applica alle aperture di credito in conto corrente e che quindi il termine "In questi casi" sia ad esse riferito;
- specificare che le disposizioni derogate sono quelle contenute nel capoverso che va da: "Nel Costo totale del credito" fino a: "concluso con il consumatore";
- confermare, quanto alla nota 1), che nel caso in cui il conto corrente sia a servizio esclusivo dell'apertura di credito i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito - solo se diversi dalle spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento (cfr. art. 3, comma 2, punto i), ultimo periodo del DM n. 644/2012 - debbano essere compresi nella commissione di affidamento;
- indicare in via esemplificativa il numero dei prelievi e/o dei pagamenti da considerare - per i casi in cui il conto corrente non sia ad esclusivo servizio dell'apertura di credito - qualora le modalità di utilizzo non



siano state previste contrattualmente. Ciò consentirebbe di rendere omogenee le metodologie di calcolo del TAEG, anche con riferimento all'applicazione di spese/commissioni di prelievo e/o di pagamento.

Par. 9) - Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato

Con riferimento a detto paragrafo si ritiene opportuno inserire, dopo le parole "capo II", le parole "del Titolo VI".

Sezione VII-bis – Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione

Nella relazione illustrativa al documento di consultazione si afferma che l'estensione della disciplina del credito ai consumatori a tutti finanziamenti verso cessione del quinto dello stipendio o della pensione - di cui all'art. 6 bis del DPR n. 180/50, così come introdotto dal Dlgs n. 169/2012 - riguardi anche i prestiti di ammontare superiore a 75.000 euro.

Tale interpretazione risulta non coerente con quanto previsto dalla Direttiva 2008/48/EU (Consumer Credit Directive) di "massima armonizzazione", dalla quale derivano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 1, lettera a) TUB, introdotte dal D.lgs. 13 agosto 2012, n. 141, con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva.

Nell'ultimo paragrafo si stabilisce, tra l'altro, che le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a soggetti terzi siano "messe in evidenza secondo una delle seguenti alternative:

- a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all'interno delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori";
- b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Con riguardo all'alternativa sub b. si chiede di coordinare tale previsione con quella presente nella Sezione VII, par. 4.2.2.1 che in materia di eventuali informazioni aggiuntive sul contratto di credito prevede che le stesse siano "riportate in un documento distinto eventualmente allegato alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". In particolare si pone il dubbio:

- se le componenti di costo di cui alla disposizione della sezione VII-bis in commento debbano essere indicate in un apposito "documento distinto allegato"
- oppure se le stesse possano essere incluse nell'allegato (se presente) contenente le maggiori informazioni di cui alla citata Sezione VII.



Al riguardo, si ritiene preferibile, in un'ottica di semplificazione, evitare la redazione e consegna al cliente di due allegati e quindi si richiede di chiarire l'ammissibilità della soluzione di cui al secondo alinea.

SEZIONE VIII – Mediatori creditizi

Tale Sezione contiene una serie di rimandi alle diverse Sezioni delle Disposizioni in esame che andrebbero meglio specificati tenuto conto della disciplina dei mediatori creditizi introdotta dal D.lgs. n. 141/2010 e le diverse circolari emanate dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi.

Più specificamente, il paragrafo 1, al secondo romanino, prevede l'applicazione dell'intera Sezione II delle Disposizioni in esame (ad esclusione del paragrafo 8), mentre nel capoverso successivo sembra prevedersi una dicotomia in merito all'applicazione delle Disposizioni sull'"offerta fuori sede" (Sezione II, paragrafo 4) in funzione della presenza o meno di una convenzione tra il mediatore e la banca/intermediario finanziario committente.

Al riguardo, in luogo del mero rimando alle Sezioni, si chiede di chiarire le responsabilità e gli obblighi propri dei mediatori creditizi e degli intermediari committenti in funzione della presenza o meno di una convenzione.

Nel paragrafo 1, nel secondo capoverso, è disposto che *"In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che consiglia al cliente specifici servizi od operazioni è tenuto a consegnargli contestualmente **il foglio informativo** e, se prevista, la Guida"*. Analogamente, nell'ultimo capoverso, è disposto che *"Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza (...omissis...)..., invia al cliente **il foglio informativo** e, se prevista, la Guida, ovvero l'indirizzo web diretto sul quale possono essere consultati"*.

Dal momento che i servizi forniti dal mediatore creditizio riguardano in molti casi operazioni assoggettate alla disciplina in materia di credito ai consumatori, che prevede una specifica documentazione di trasparenza che non contempla il "foglio informativo", si ritiene opportuno che il riferimento al "foglio informativo" venga sostituito con un più ampio riferimento alla "prescritta documentazione di trasparenza".

**Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari**

**Correttezza delle relazioni tra
intermediari e clienti**

**Osservazioni alla Bozza del
documento posto in
consultazione dalla Banca
d'Italia**

ADDENDUM

9 settembre 2013



Sezione VI – Servizi di pagamento

Par. 5) – Contratto quadro

Nel paragrafo 5.2. (ultimo capoverso di pag. 51) la previsione pare finalizzata a uniformare la disciplina delle carte di credito per quanto concerne il procedimento di modifica unilaterale con riferimento, in ogni caso, a quello ex art. 126-sexies, anche nel caso di carte di credito "non charge", soggette alla disciplina del credito ai consumatori, secondo quanto previsto al par. 7 della Sezione VII.

Va premesso che la Sezione VII riguarda il credito ai consumatori; il par. 7 afferma che rientrano nella disciplina di cui alla Sezione VII soltanto le carte "non charge" (quindi le revolving, miste, ecc.); le carte revolving potrebbero rientrare in linea di principio nella disciplina dell'art. 118 TUB, mentre le carte "charge" dovrebbero rientrare nella disciplina dell'art. 126 sexies TUB (servizi di pagamento).

Si segnala al riguardo che affermare che per le carte di credito ("charge" e "non charge") si applica in ogni caso l'art. 126 sexies TUB equivale ad affermare che per le carte revolving non si applica l'art. 118 TUB. Si chiede, pertanto, di fornire opportuni chiarimenti sul punto.